

VI.

E' vietato al Contabile di fare la esazione del diritto in via di convenzione , accordo , e simili coi contribuenti in supplemento della effettiva ricognizione , e bollatura de' Pesi, e Misure sott'obbligo di rifondere al Demanio la somma di L. 6. Italiane per ogni contravvenzione .

VII.

E' a peso del Contabile la indifettibile manutenzione in forma Legale de' Registri , de' Campioni durante l' incumbenza , ed è obbligato a farne la riconsegna in fine dell' Incumbenza nello stato della consegna salva la rifusione del deterioramento che potesse risultare dal Bilancio .

VIII.

Sono a carico del Contabile tutte le altre spese nessuna eccettuata occorrenti all' Amministrazione del Diritto .

IX.

Il Contabile garantisce al Demanio gli effetti di Amministrazione , e l'osservanza de' presenti Capitoli da ridursi a di lui spese a formale scritturazione .

Venezia li 5. Maggio 1807.